

## **DETERMINAZIONE**

**N° 00782 DEL 21/07/2020**

**DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI e ASSICURATIVI**

**OGGETTO:** procedimento penale n° 1984/2018 - Corte d'Appello CZ – Liquidazione  
spese di lite (fasc.1396)

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Affari Generali, dott. Vincenzo Scoti, in forza di delega conferita dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera con Deliberazione n° 243 del 18.10.2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

## **Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Assicurativi**

### **PREMESSO**

che, con determinazioni n. 606 del 19.06.2018 e n. 612 del 20.06.2018, al cui contenuto ci si riporta integralmente, questo Ufficio ha provveduto ad eseguire la sentenza n° 123/2018 in esito al procedimento penale n° 5173/2013 RGNR, con la quale il Giudice del Tribunale di Cosenza – sez. penale – ha condannato i dr.ri Bossio Marcello e Osvaldo Perfetti al pagamento di una provvisoria e a rifondere, inoltre le spese di lite per ciascuna delle parti civili costituite in giudizio;

che avverso la sentenza n° 123/2018 i soccombenti dr.ri Bossio e Perfetti hanno proposto Appello dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro;

che il procedimento di secondo grado si è concluso e i Giudici, in esito al procedimento n° 1984/2018 RG hanno depositato, in data 13.07.2020, dispositivo col quale, in parziale riforma della sentenza del Giudice di prime cure, assolvono il dr. Osvaldo Perfetti, per non aver commesso il fatto e confermano la condanna del dr. Marcello Bossio, condannandolo altresì, in solido con questa Azienda alla refusione delle spese di lite sostenute dalle parti civili costitutesi in giudizio;

che l'avv. Massimiliano Coppa ha trasmesso, con pec del 17.07.2020, il dispositivo della sentenza, la richiesta di liquidazione delle spese di lite e relativa Procura Speciale all'incasso n° rep. 1132 redatta dal notaio Pia Bisogno;

che, pertanto, occorre liquidare all'avv. Massimiliano Coppa, giusta procura all'incasso sopramenzionata, la somma complessiva di **€ 8.269,14** a titolo di refusione delle spese di lite sostenute dalle parti e dalle parti civili costitutesi in giudizio;

che alla somma complessiva di **€ 8.269,14** scaturente dalla presente determinazione, si farà fronte con le somme accantonate sul Bilancio 2020 conto n°20521010 "Accantonamenti per cause civili e oneri processuali";

che, trattandosi di condanna in solido, si procederà a trasmettere il presente atto all'Ufficio Legale al quale è stata trasmessa la precedente documentazione per la relativa azione di regresso;

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente in materia;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa;

### **DETERMINA**

di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

di corrispondere all'avv. Coppa, giusta Procura speciale n. rep. 1132 del notaio Pia Bisogno, in esecuzione del Dispositivo della sentenza in esito al procedimento penale n° 1984/2018 resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro – sez. penale - la complessiva somma di **€ 8.269,14**;

di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell'onere derivante dal presente provvedimento all'interno delle relative voci di costo del Bilancio economico preventivo aziendale;

di precisare che la spesa complessiva, pari ad **€ 8.269,14**, IVA compresa, verrà imputata al seguente conto di costo n° 20521010 del Bilancio 2020;

di notificare all' U.O.C. Gestione Risorse Economiche il presente atto, successivamente all'adozione, al fine di procedere al pagamento di quanto dovuto, a fronte della specifica documentazione;

di trasmettere il presente atto all'Ufficio Legale al fine di esercitare la relativa azione di regresso;

di precisare che ai sensi dell'art. 61 della L.R. n. 21/1981, le spese relative alla modalità di estinzione dei mandati di pagamento a mezzo conto corrente bancario sono poste a carico del creditore;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

**Il Responsabile del Procedimento**

Dott.ssa L. Sirianni

**Il Direttore dell'UOC**

**Affari Generali**

Dott. Vincenzo Scoti

## SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data \_\_\_\_\_, e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_;
- è costituita da n. \_\_\_\_\_ fogli intercalari e n. \_\_\_\_\_ fogli allegati

Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.  
(Dott. Vincenzo Scoti)

---

## SI ATTESTA

- Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.  
(Dott. Vincenzo Scoti)

## SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.  
(Dott. Vincenzo Scoti)